



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE STRAORDINARIE

ALLEGATO A

STATUTO

DEFINIZIONE E FINALITÀ

ARTICOLO 1

(Costituzione, Denominazione, Sede)

1. Il Circolo «Oreste Simonotti» (di seguito denominato «Circolo»), codice fiscale 95007930068, P. IVA 02271970069, con sede a Valenza, Frazione Villabella, Via Casale, 2, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione, è un centro di vita associativa, autonomo, apartitico, pluralista a carattere volontario e democratico che ispira la propria attività a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso ha durata illimitata.
2. Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, previa deliberazione dell'Assemblea degli associati, non comporta modifica statutaria. Il Circolo è in ogni caso tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritto.
4. Condividendone le finalità, aderisce all'Associazione Ricreativa Culturale Italiana (A.R.C.I.) – riconosciuta Ente con finalità assistenziali con D.M. n. 1017022/12000 A del 02 agosto 1967, altresì identificata come Associazione di Promozione Sociale a carattere nazionale, iscritta nel Registro delle A.P.S. ai sensi della L. 383 del 07.12.2000, al n. 30 – utilizzandone la tessera nazionale quale tessera associativa. Attraverso tale affiliazione, il Circolo per la proprietà transitiva acquisisce lo status di Associazione di Promozione Sociale.

ARTICOLO 2

(Scopi, Finalità e Attività)

1. Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere attività culturali, sportive, turistiche, musicali, di intrattenimento e ricreative nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri Soci. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento del Circolo.



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE STRAORDINARIE

2. L'attività che il Circolo si propone di realizzare con l'intento di agire a favore di tutta la Comunità trova piena rispondenza nelle tipologie seguenti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/17:
 - j) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al succitato articolo;
 - l) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - x) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - y) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
3. In particolare, il Circolo sviluppa le seguenti attività con i propri associati ed i loro familiari:
 - Incontri, manifestazioni ed eventi, intrattenimenti in ambienti aperti e chiusi, convivi, viaggi e gite (art. 5 del D.Lgs. 117/17, lettera i, citata al precedente comma 2);
 - Attività di promozione del territorio di proprio riferimento e delle tradizioni locali unitamente ad Attività di supporto ad altre associazioni ed enti che perseguono finalità compatibili con quelle associative a livello tematico ovvero di politiche di rilancio territoriale (art. 5 del D.Lgs. 117/17, lettera k), citata al precedente comma 2);
 - Conferenze, convegni tematici ed iniziative a vocazione locale e nazionale, sulla promozione della cultura della pace, dei diritti umani e civili, della legalità, delle pari opportunità, della pace e della nonviolenza (art. 5 del D.Lgs. 117/17, lettere w) e v), citate al precedente comma 2);
4. Oltre alle attività di interesse generale, il Circolo può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui ai commi 2 e 3, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo in coerenza con le linee di indirizzo fornite dall'Assemblea dei Soci.
5. Il Circolo può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione od erogazione di beni e servizi così come previsto dal D. Lgs. n.117/2017.



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE STRAORDINARIE

6. Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
7. Il Circolo si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, personale, spontanea, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente. Il Circolo provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e propri/e che svolgono attività associative in modo non occasionale.
8. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dal Circolo le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa presentazione di idonea documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
9. Le spese sostenute dal volontario di cui al comma precedente possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.).
10. Ogni forma di rapporto economico con il Circolo derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
11. Il Circolo ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
12. La vita del Circolo è disciplinata dal codice civile – art. 36 e seguenti –, dal D.P.R. 917/1986, art. 111 e 111 bis, dal D. Lgs. 460/1997 e dalla L. 383/2000, nonché dalla recente normativa in fatto di ETS, richiamata all'articolo 1.

I SOCI

ARTICOLO 3 (Criteri generali)

1. Il numero dei Soci è illimitato, così come espresso dall'art. 32 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
2. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica,



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE STRAORDINARIE

religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professionale. I minori di età possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e, per il tramite di uno dei parenti esercenti la potestà genitoriale, godere del diritto di voto in Assemblea.

3. Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione dello Statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.
4. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 4 (Adesione)

1. Gli aspiranti Soci all'atto dell'accesso nei locali del Circolo devono presentare domanda scritta indicando il proprio nome e cognome, le proprie generalità ed unitamente dichiarando di accettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali che si impegnano ad osservare diligentemente.
2. In caso di domanda di ammissione a Socio presentate dai minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dal genitore esercitante la potestà.
3. In caso di domanda di ammissione a Socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro (in numero non inferiore a tre organizzazioni di volontariato) la stessa dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante.
4. È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione verificando che l'aspirante Socio abbia i requisiti di cui all'articolo 6.
5. La qualifica di Socio ha effetto immediato all'atto della richiesta e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo aderente viene consegnata la tessera sociale ARCI e il nominativo viene annotato nel libro dei Soci.
6. Sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare, alla prima riunione utile, i nuovi ingressi e annotare il loro nominativo nel libro Soci.
7. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni all'interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla prima convocazione ordinaria utile.



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE STRAORDINARIE

ARTICOLO 5 (Diritti e Doveri dei Soci)

1. I Soci hanno diritto a:
 - Frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse dal Circolo;
 - Riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
 - Discutere e approvare i rendiconti;
 - Discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;
 - Discutere e approvare eventuali regolamenti interni;
 - Eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti;
 - Consultare i libri sociali depositati presso la sede.
2. Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e degli eventuali Regolamenti interni, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali del Circolo.
3. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio; essa non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.
4. Il Socio è altresì tenuto a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio dell'Assemblea dei Soci.
5. In mancanza di Regolamento sul tesseramento si fa riferimento al Regolamento del Comitato Territoriale ARCI.

ARTICOLO 6 (Qualifica di Socio)

1. La qualifica di Socio si perde per :
 - Decesso o estinzione della persona giuridica/ente;
 - Mancato pagamento della quota sociale nei termini prescritti dall'apposito Regolamento;
 - Dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - Rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
 - Espulsione.



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE STRAORDINARIE

2. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei Soci.

ARTICOLO 7 (Esclusione)

1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del Socio, mediante, a seconda dei casi, il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione per i seguenti motivi:
 - Inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali Regolamenti interni del Circolo e dei suoi organi sociali;
 - Denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali e dei suoi Soci;
 - L'attentare in qualunque modo al buon andamento del Circolo ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
 - Il commettere o provocare gravi disordini durante le Assemblee;
 - L'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro atto di proprietà del Circolo;
 - L'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
 - L'arrecare danni morali o materiali ad altro/a Socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connessi alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottare condotte che manifestino con evidente incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente Statuto.

ARTICOLO 8 (Ricorso all'Assemblea)

1. Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente art. 7 dovrà essere reso noto al Socio con comunicazione scritta.
2. Contro ogni provvedimento disciplinare, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, è ammesso ricorso al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile che decide nel merito.
3. Nell'attesa della decisione sul ricorso, il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE STRAORDINARIE

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ARTICOLO 9

(Patrimonio e Risorse)

1. Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:
 - Beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;
 - Contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - Fondo di riserva;
 - Partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
2. L'Associazione trae le proprie risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:
 - Dalle quote di iscrizione;
 - Dai contributi associativi;
 - Dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale effettuate in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - Dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di credito;
 - Da elargizioni liberali e donazioni, disposte anche da associati;
 - Da erogazioni ed elargizioni di Enti pubblici o privati;
 - Da entrate da convenzioni;
 - Da entrate derivanti da raccolte fondi (art. 7 D.Lgs.117/2017 e s.m.i) e iniziative promozionali;
 - Da qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli ETS.
 - Da attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. Il patrimonio sociale comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 10

(Bilancio Sociale)

1. Il bilancio, redatto secondo le disposizioni di legge (degli art. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.), comprende l'esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei Soci, entro il 30 aprile dell'anno successivo.



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE STRAORDINARIE

2. Ulteriore deroga può essere concessa in caso di comprovata necessità o impedimento, purché non vada oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.
4. Il bilancio dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o attrezzatura.
5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate del Circolo a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 11 (Organi dell'A.P.S.)

1. Sono organi sociali del Circolo:
 - L'Assemblea dei Soci;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente.
2. È organo di garanzia:
 - L'organo di controllo nei casi previsti per legge;
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto.



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE STRAORDINARIE

ARTICOLO 12 (Assemblea dei Soci)

1. L'Assemblea generale è il massimo organo democratico e deliberativo nella vita del Circolo, a cui devono essere invitati tutti i Soci.
2. Hanno diritto di partecipazione e di voto i Soci iscritti nel libro soci, che abbiano provveduto al versamento della quota associativa nei termini previsti.
3. L'Assemblea, che può essere ordinaria o straordinaria, è convocata a cura del Presidente - previa deliberazione dell'organo direttivo -, tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione unitamente all'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno dieci giorni prima ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima e da far pervenire secondo i canali comunicativi ritenuti più efficaci a ciascun Socio (mail, chat, social, ecc...), allo scopo di favorire la massima partecipazione.
4. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, è ammessa l'Assemblea in video conferenza sulla base di un programma telematico specificato (con tanto di link di rimando) nella lettera di convocazione.
5. L'Assemblea, in prima convocazione, sia in via ordinaria sia in via straordinaria, è costituita dalla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti.
6. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
7. In caso di partecipazione al voto da parte di persone giuridiche, avrà diritto di voto il solo rappresentante legale delle stesse.
8. Nell'eventuale ipotesi di Assemblea in videoconferenza, è ammesso il voto a distanza.
9. L'Assemblea, in seconda convocazione, sia in via ordinaria sia in via straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea devono intercorrere almeno 24 ore.
10. Non sono ammesse deleghe né in luogo delle Assemblee intermedie (ordinarie e straordinarie) né in luogo di quelle elettive.
11. Per deliberare sulle modifiche allo Statuto e ai Regolamenti, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile – diversamente da quanto previsto al comma 9 del presente articolo – la presenza di almeno un terzo



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE STRAORDINARIE

dei Soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno quattro quinti dei partecipanti.

12. Per le delibere riguardanti l'estinzione o lo scioglimento del Circolo vale quanto previsto dall'art. 20.

ARTICOLO 13 (Sedute assembleari)

1. L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci presenti con diritto di voto.
2. Sulle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
3. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa disposizione prevista e normata da eventuale Regolamento interno. Le urne destinate a contenere le schede restano aperte un'ora e trenta minuti sotto il controllo della Commissione elettorale.
4. Le deliberazioni della Commissione elettorale dovranno essere verbalizzate indicando il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche ed i voti ottenuti dai Soci candidati. Tale verbale sarà messo a disposizione dei Soci per opportuna conoscenza e, in copia conforme all'originale, affisso per trenta giorni alla bacheca del Circolo.
5. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro dei verbali dell'Assemblea a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali assembleari e i loro allegati sono esposti per trenta giorni sulla bacheca del Circolo una volta redatti e sottoscritti e restano successivamente agli atti, a disposizione dei Soci per la consultazione.
6. Le sedute assembleari tenute allo scopo di dar corso ad adempimenti di ordinaria gestione e di favorire l'approvazione dei bilanci sociali sono da considerarsi quali sedute ordinarie. In tutte le altre fattispecie, le sessioni assembleari avranno carattere straordinario e potranno anche essere richieste da 1/10 dei Soci regolarmente iscritti.



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE STRAORDINARIE

ARTICOLO 14

(Prerogative dell'Assemblea)

1. L'Assemblea dei Soci è convocata di norma una volta all'anno e assolve ai seguenti compiti:

- Approva le linee generali del programma di attività e di indirizzo attinenti alla gestione sociale;
- Approva il bilancio sociale e la relazione di missione ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/17, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;
- Delibera sulla previsione e sulla programmazione economica annuale;
- Elege e revoca i componenti degli organi sociali;
- Al termine del mandato o in seguito alle sue dimissioni o decadenza, elegge il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti.
- Nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- Elege una Commissione elettorale che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini e approva il Regolamento elettorale predisposto dal Consiglio Direttivo uscente;
- Approva i Regolamenti (e le sue variazioni) predisposti dal Consiglio Direttivo;
- Delibera sull'operato dei componenti gli organi sociali e, nel caso, promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni dei Soci;
- Delibera, con la necessaria maggioranza, sulle modifiche al presente Statuto.
- Delibera sullo scioglimento ovvero sull'estinzione del Circolo;
- Delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge o dall'atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza.
- Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti del Circolo stesso.
- Determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, in coerenza con l'art. 2, commi 8 e 9, dello Statuto.
- Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività del Circolo.
- Delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente Statuto.



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE STRAORDINARIE

ARTICOLO 15 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione che, a norma dell'art. 26 CTS, è eletto dall'Assemblea tra i Soci regolarmente iscritti che non si trovino in alcuna condizione di incompatibilità previste dall'articolo 2382 C.C. e dura in carica tre anni.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di Soci non inferiori a cinque e non superiori a undici, definito dall'Assemblea elettiva.
3. Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
 - Il Presidente, che convoca e presiede il Consiglio stesso;
 - Il Vice Presidente, che sostituisce in caso di impedimento il Presidente;
 - Il Segretario che cura ogni aspetto amministrativo del Circolo: in particolare, redige i verbali delle sedute consiliari e li firma col Presidente;
 - Il Tesoriere che cura il buon andamento economico finanziario del Circolo.
5. Il Consiglio Direttivo può distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività del Circolo.
6. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non Soci, in grado, per competenze specifiche e comprovate, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 16 (Compiti del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo assolve principalmente ai seguenti compiti:
 - Convoca l'Assemblea;
 - Dà esecuzione alle delibere assembleari;
 - Formula i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - Predispone il bilancio consuntivo e la relazione di missione nei modi previsti dalla normativa vigente (art. 13 D.Lgs. n. 117/17);



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE STRAORDINARIE

- Predisporre tutti gli accorgimenti utili affinché l'Assemblea dia luogo alla previsione e alla programmazione economica dell'anno sociale;
 - Propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente Statuto;
 - Delibera sulle richieste di ammissione a Socio, ovvero ratifica le nuove adesioni nel caso sia (siano) stato (stati) delegato (delegati), con apposita delibera, uno specifico (o più) Consigliere (Consiglieri).
 - Determina la quota associativa annuale e stabilisce i termini entro i quali deve essere versata.
 - Delibera circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci, di cui all'art. 7;
 - Predisporre i Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - Individua le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dall'Assemblea dei Soci;
 - Stipula tutti gli atti e i contratti relativi alle attività sociali;
 - Cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;
 - Decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di 1/3 dei Consiglieri, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque per non meno di tre volte l'anno.
 3. La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno sette giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.
 4. Le riunioni sono valide qualora vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.
 5. È comunque da ritenersi valido il Consiglio Direttivo in presenza della totalità dei Consiglieri, benché non formalmente convocato.
 6. Nel caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, è ammessa la riunione del Consiglio in modalità di videoconferenza (ovvero in modalità mista, sia di presenza sia da remoto) e altresì ritenuta valida la votazione secondo tale modalità.
 7. Le votazioni normalmente sono palesi; possono avvenire a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei Consiglieri o quando sia richiesto anche solo da un singolo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE STRAORDINARIE

8. Delle deliberazioni assunte è redatto apposito verbale a cura del Segretario, che lo firma congiuntamente al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che ne richiedano la consultazione.
9. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente alle riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade dalla carica. Nel corso della prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
10. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, vengano a mancare nel corso del mandato uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2; ove i non eletti di volta in volta interpellati non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.
11. I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.
12. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decada dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero organo di amministrazione decade. In tal caso, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.
13. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto del Circolo, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 17 (Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. In casi di particolare urgenza, può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima seduta utile dell'organo direttivo, o comunque entro e non oltre trenta giorni dalla loro adozione.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, provvede all'espletamento dei compiti di spettanza il Vice Presidente ovvero, in sua assenza, al Consigliere Anziano, ovvero al Consigliere con specifica delega.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE STRAORDINARIE

Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

4. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 3 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 18 (Organi di Controllo)

1. Il Circolo, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge, dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo o di un Revisore Legale ai sensi della normativa vigente.
2. Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora eletto, si compone di tre soci. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa del Circolo, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona periodicamente della propria attività al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.
3. Il Collegio dei Sindaci Revisori si riunisce di norma tre volte l'anno (ogni quattro mesi) e, in via straordinaria, ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi componenti, ovvero il Consiglio Direttivo, ovvero il Presidente del Circolo.
4. I Sindaci Revisori sono invitati permanenti alle sedute del Consiglio Direttivo, a cui assistono senza diritto di voto.
5. La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro del Collegio dei Sindaci Revisori.

PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI ASSOCIATIVI

ARTICOLO 19 (Trasparenza)

1. È assicurata in modo sostanziale la pubblicità e la trasparenza degli atti associativi relativi all'attività del Circolo, in particolare a tutto ciò che si configuri come documentazione economico – contabile e di indirizzo nella gestione associativa.
2. Tutti i soci hanno diritto di consultare i documenti associativi in qualsiasi momento. Ad essi, sono messi a disposizione i libri sociali ed i documenti economico – contabili, senza alcuna preventiva richiesta scritta o formalità di sorta.



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE STRAORDINARIE

3. Il Consiglio Direttivo può, con apposita deliberazione adottare gli indirizzi più opportuni per favorire la massima trasparenza, pubblicità e accessibilità circa le deliberazioni assunte nel mandato di competenza.

ESTINZIONE O SCIoglIMENTO DEL CIRCOLO

ARTICOLO 20

(Messa in Liquidazione dell'A.P.S.)

1. La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa con il voto dei $\frac{3}{4}$ dei soci maggiorenni in regola con le norme del tesseramento.
2. Laddove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato in un'assemblea con la partecipazione della maggioranza dei soci, con il voto dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti.
3. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.
4. In caso di scioglimento ovvero estinzione dell'A.P.S., il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017), o, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
5. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
6. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.



CIRCOLO "O. SIMONOTTI" AFFILIATO A.R.C.I. A.P.S.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE STRAORDINARIE

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi vigenti.

IL PRESIDENTE

(dott. Alessandro Deangelis)

IL SEGRETARIO

(dott. Elisabetta Francescato)

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 18/03/2023

ALLEGATO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI NOVI LIGURE
Viale Saffi, 35
15067 Novi Ligure (AL)

N. 170 SERIE 3		08-06-2023	Reg. 200
I TRIBUTI A FIANCO			Trs. /
C.D.C. RI RILUANO VERSATI CON MOD. 28 / Mod. 32F			Cat. /
ALL. 104 - L. 1 mod. A8 bis.			INVIM. /
			TOTALE 200

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO TERRITORIALE
Lorenza ANSELMO (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Alfonso TORTENA

